



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OBBLIGATORIO COMUNICARE PREVENTIVAMENTE GLI ESITI
DELL'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE PER EMETTERE LA
CARTELLA RELATIVA A REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE
SEPARATA**

- Sentenza del 14/01/2025, n. 19/111 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. D'Urso

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN
GENERE (NOZIONE)

Controllo automatizzato *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 - Cartella di pagamento - Previa comunicazione di liquidazione - Obbligatorietà - Omissione - Nullità.

Massima

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie, la cartella di pagamento relativa a redditi soggetti a tassazione separata deve essere preceduta da apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. (In applicazione di tale principio, in materia di trattamento di fine rapporto, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento delle cartelle impugnate, in quanto, trattandosi di tributo non autoliquidato dal contribuente, la preventiva comunicazione rappresenta elemento indispensabile per la quantificazione del debito di imposta).

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 *bis*

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
- L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co. 412

Conformità

- Cass. civ, Sez. 5, n. 7291 del 16/03/2020
- Cass. civ, Sez. 5, n. 18398 del 12/07/2018
- Cass. civ, Sez. 6, n. 12927 del 22/06/2016
- Cass. civ, Sez. 6, n. 11000 del 20/05/2014

Anno pubb.

- 2025